DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 1992

che organizza, in virtù della direttiva 66/401/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, un esperimento temporaneo riguardante l'aumento del peso massimo ammesso per partita

(92/195/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966 (1), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (2), in particolare l'articolo 13 bis,

considerando che la direttiva 66/401/CEE stabilisce che, all'atto del controllo delle sementi, ogni partita non deve superare un determinato peso massimo;

considerando che, data l'evoluzione dei sistemi di commercializzazione delle sementi e più particolarmente dei metodi di trasporto delle stesse, compresa la spedizione alla rinfusa, si rende necessario aumentare il peso massimo prescritto per partita;

considerando che la prassi internazionale attuale consente di ricorrere a procedimenti in cui il peso massimo di una partita può essere aumentato per talune specie;

considerando che è pertanto opportuno organizzare, a condizioni specifiche, un esperimento temporaneo al fine di trovare migliori alternative alle disposizioni in vigore per quanto riguarda il peso massimo di una partita;

considerando che, per alcune specie, è opportuno includere nell'esperimento anche sementi raccolte in paesi terzi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Alle condizioni precisate all'articolo 2 della presente decisione è organizzato un esperimento temporaneo a livello comunitario, allo scopo di valutare se il peso massimo di una partita, indicato nell'allegato III della direttiva 66/401/CEE, possa essere aumentato per le sementi della categoria « sementi certificate » delle specie di graminacee e leguminose elencate all'articolo 2 della direttiva stessa.

Articolo 2

1. Per le sementi di graminacee e leguminose diverse da Lupinus sp., Pisum sativum e Vicia sp., le condizioni menzionate all'articolo 1 sono le seguenti:

a) si applicano nella fattispecie le condizioni stabilite dalle « Norme provvisorie per il rilascio dei certificati dell'ISTA (Associazione internazionale per il controllo delle sementi) riguardanti le partite di sementi di piante foraggere e ornamentali eccedenti le dimensioni massime prescritte nella tabella 2a per le partite trasportate alla rinfusa in contenitori », adottate dal 22° congresso dell'ISTA nel luglio 1989;

b) ogni partita, prima dal caricamento alla rinfusa, dev'essere ufficialmente riscontrata conforme ai requisiti e alle condizioni di cui all'allegato II della direttiva in causa;

c) l'etichetta ufficiale prescritta da tale direttiva oppure, per i paesi terzi, l'etichetta OCSE deve recare, dopo i termini « Normativa CEE », il numero della presente decisione;

d) qualora uno Stato membro partecipi all'esperimento, i campioni di sementi da esso forniti per le prove comparate comunitarie provengono da partite di sementi ufficialmente certificate a seguito dell'esperimento;

e) l'esperimento dev'essere sorvegliato dall'autorità competente per la certificazione delle sementi.

2. Per le sementi di Lupinus sp., Pisum sativum e Vicia sp., le condizioni menzionate all'articolo 1 sono le seguenti:

a) il peso massimo per partita precisato nell'allegato III della direttiva in questione dev'essere aumentato da 20 a 25 t;

b) il carattere eterogeneo della partita di sementi dev'essere verificato mediante controllo casuale;

c) devono essere pure effettuati controlli casuali per rintracciare eventuali danni alle sementi, causati dal caricamento alla rinfusa;

d) l'etichetta ufficiale prescritta dalla summenzionata direttiva deve recare, dopo i termini « Normativa CEE », il numero della presente decisione;

e) qualora uno Stato membro partecipi all'esperimento, i campioni di sementi da esso forniti per le prove comparate comunitarie provengono da partite di sementi ufficialmente certificate a seguito dell'esperimento;

f) l'esperimento dev'essere sorvegliato dall'autorità competente per la certificazione delle sementi.

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
(2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48.

Articolo 3

1. Tutti gli Stati membri possono partecipare all'esperimento.

2. Gli Stati membri che decidono di partecipare all'esperimento ne informano la Commissione.

3. L'esperimento termina il 31 dicembre 1995 ; gli Stati membri possono tuttavia decidere di ritirarsi dall'esperimento a una data anteriore.

4. Entro la fine di ogni anno, gli Stati membri partecipanti comunicano i risultati dell'esperimento alla Commissione e agli altri Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione